

IL MINISTRO DELLA GUERRA

CONSIDERATA la opportunità di istituire, anche in relazione alle accuse formulate da taluni stati esteri, una Commissione incaricata di esaminare il comportamento dei comandanti e dei gregari italiani nei territori d'occupazione:

DECRETA:

Articolo unico

E' istituita una Commissione avente il compito di accertare le responsabilità nelle quali possano essere incorsi i Comandanti e i gregari italiani nei territori d'oltre confine occupati dalle Forze Armate italiane.

La predetta Commissione è così composta:

Presidente: CASATI Senatore Conte Alessandro-;

Membri: ALBERGO On. Avv. Domenico; BASSANO On. Avv. Marchese Carlo; PALERMO On. Avv. Mario; MARZADRO Avv. Oreste Enrico; GAETANO Avv. Giuseppe Paolo; SCERNI Prof. Avv. Mario; AGO Pietro Generale designato d'Armata; SANSONETTI Luigi Ammiraglio di Squadra; PORRO Felice Generale di squadra aerea;

Disimpegnerà le funzioni di segretario della Commissione di cui sopra il Tenente Colonnello di artiglieria SORMANTI Luigi.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei Conti per la registrazione.

Roma, 6 Maggio 1946

Fto M. BROSIO

Reg.to alla Corte dei Conti

Addì 6 Maggio 1946

Guerra Reg. N.5 Fag. N.281

P.C.C.

IL CAPO UFFICIO II

(T.Col. Fausto Monaco)

MINISTERO DELLA DIFESA
Commissione d'inchiesta per i criminali di guerra
italiani secondo alcuni Stati esteri

COMMISSIONE D'INCHIESTA PER I CRIMINALI DI GUERRA ITALIANI SECONDO
ALCUNI STATI ESTERI

Roma, 30 giugno 1951
prot. n. 60/2

Eccellenza,

ha l'onore di rimmetterle la relazione della "Commissione d'inchiesta per i criminali di guerra italiani secondo alcuni Stati esteri", approvata dalla Commissione nell'ultima seduta.

Mi incombe l'obbligo di segnalare l'operato altamente coscienzioso compiuto dalla Commissione, sia in sede di Sottocommissione che in riunione generale, per modo che non vi fu accusa contro i singoli denunciati che non sia stata oggetto del più scrupoloso ed obiettivo esame.

Intanto, mentre esprimo i sentimenti della più viva riconoscenza per l'onore che Ella mi ha fatto chiamandomi a presiedere la Commissione, e quella dei vari Commissari, mi credo in dovere di esprimere altresì la fiducia che Ella potrà far pervenire ai Commissari stessi ed al segretario della Commissione, Col. Luigi Sormanti, i sensi della più viva soddisfazione.

La Commissione nel rassegnare il proprio mandato, si dichiara tuttora a disposizione dell'E.V. per quei qualsiasi compiti che eventualmente si rendessero necessari.

Con alta considerazione, devotissimo

F.to Luigi Camparotto

All'On. AVV.

Randolfo PASCIARDI

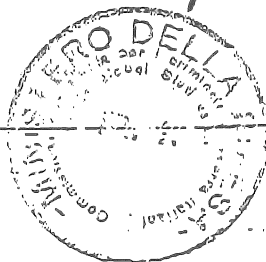
Ministro per la Difesa

R O M A

P. C. C.

per il SEGRETERIO DELLA COMMISSIONE
(Col. Luigi Sormanti)

Dot. Giovanni Paoletti



MINISTERO DELLA DIFESA

Commissione d'Inchiesta per i crimini di guerra italiani secondo alcuni Stati esteri

Roma, 30 GIU 1951

RELAZIONE

Con decreto 6 maggio 1946 del Ministero della Guerra veniva istituita una commissione per accertare la responsabilità nelle quali potessero essere incorsi i comandanti o i gregari italiani nei territori d'oltre confine occupati dalle Forze Armate italiane nell'ultima guerra. A comporre tale commissione venivano chiamati eminenti uomini politici, oltre Magistrati ed Ufficiali dell'esercito, della Marina e dell'Aeronautica ed un professore di Università, in diritto internazionale. La presidenza veniva affidata da prima al Senatore Conte Alessandro Casati e poi, successivamente, al Senatore Luigi Gasparotto, al Senatore Cipriano Facchinetti e quindi nuovamente al Senatore Luigi Gasparotto.

La Commissione così costituita iniziava subito i suoi lavori, prendendo anzitutto in esame la diligente ed ampia raccolta di documenti, curata dai Ministeri degli Affari Esteri e della Guerra e disponendo, quando ne ravvisava l'opportunità ulteriori indagini per la ricerca delle eventuali responsabilità delle singole persone, sia militari che civili, comunque indiziate o incolpate dalle Potenze Alleate o Associate di avere commesso fatti costituenti delitti contro l'umanità o la pace. Superfluo dire che a tale complesso e delicato compito la commissione ha proceduto con assoluta obiettività, che in omaggio a quel principio di giustizia che è tradizionale nel popolo italiano, sia in considerazione degli impegni specifici ricevuti dall'Italia col trattato di Pace e della ripercussione che le sue conclusioni avrebbero avuto nei rapporti internazionali.

A tal uopo ha ritenuto opportuno di determinare con precisione il concetto di "crimine di guerra". Inspirandosi, con ciò, ai principi di diritto interno ed internazionale, i quali si evincono dalle norme convenzionali e dalle consuetudini che regolano nei tempi moderni la condotta della guerra fra popoli civili, non avendo, d'altra parte, riguardo alle necessità belliche ed alla situazione militare e politica nell'ambito della quale si era svolta l'attività delle persone indiziate di crimini di guerra nei territori ove esse erano chiamate ad operare.

Per quel senso doveroso di giustizia poi a cui si è accennato, la Commissione non ha voluto limitare il suo compito all'es-

me del comportamento di coloro, militari o civili, che i vari Paesi con i quali l'Italia era stata in guerra avevano denunciato quali colpevoli di crimini, ma ha voluto estendere le proprie indagini anche sulla condotta di coloro che, sebbene non denunciati, si erano trovati coinvolti in fatti che potevano apparire contrari al diritto delle genti. Quando poi essa, pur non avendo sufficienti prove per emettere una dichiarazione di presumibile responsabilità, si è trovata però di fronte ad elementi, sia pure indiziari, che facevano dubitare della buona volontà della persona accusata, la Commissione, che deve adottare una formula di proscioglimento, ha preferito, di proporre ai competenti organi giurisdizionali italiani il riesame della condotta dell'incolpato perché, sulla base di quei più ampi mezzi d'indagine messi dalla legge a loro disposizione, potessero emettere un giudizio più sicuro sulla sua responsabilità ed innocenza.

°
° °

Dalla scelta di tali criteri generali la Commissione ha iniziato il suo lavoro prendendo anzitutto in esame il comportamento degli italiani in Jugoslavia, Paese dal quale sono state mosse le più gravi e numerose accuse alle nostre truppe di occupazione e alle Autorità civili proposte all'amministrazione dei territori occupati, a partire dall'aprile 1941, epoca in cui ebbero inizio le operazioni di guerra in quel paese.

Al riguardo è da premettere che nel periodo dell'occupazione italiana gravi e numerosi furono gli atti di ferocia commessi dai partigiani contro i militari da essi catturati: motivo per cui le nostre Autorità dovettero adottare dei provvedimenti di rigore che, in altre condizioni, si sarebbero potuti evitare. E' da respingere quindi l'accusa che la Commissione d'Inchiesta Jugoslava muove alle Autorità italiane di essersi abbandonate ad una intensa, sistematica persecuzione dell'elemento locale, col determinato proposito di annientare la locale popolazione. Tale accusa, la cui esagerazione basterebbe di per se stessa a dimostrare l'inverosimiglianza, si manifesta poi addirittura assurda alla luce dei fatti diligentemente accertati e serenamente vagliati. L'ampia documentazione invero sui fatti svoltisi in quel periodo dimostra che le rappresaglie più spietate e feroci, gli assassini più atroci, le barbare distruzioni di edifici di ogni genere e di interi villaggi, che si vogliono attribuire agli italiani, furono invece commessi dai gruppi etnici e religiosi jugoslavi in lotta fra loro. Le nostre autorità di occupazione ebbero anzi a intervenire per porre un freno a tali eccessi e tutelare non solo la vita dei militari italiani ma della stessa popolazione locale.

Passando quindi all'esame delle accuse specifiche mosse dal Governo Jugoslavo ai singoli, militari e civili, che comunque ebbero ad operare in quei territori, la Commissione ha dovuto constatare la grande esagerazione, sia per quel che riguarda il numero del-

le persone incolpate di crimini, che la natura e gravità dei fatti loro attribuiti.

Tuttavia non può disconoscersi che gli ordini e le disposizioni date da alcuni alti comandanti militari per la repressione del movimento nazionale dei partigiani Jugoslavi, o di qualche Autorità civile preposta all'amministrazione locale, ed i giudizi sommari di qualche tribunale straordinario, apparissero improntati ad un rigore eccessivo; ragione per cui la Commissione ha creduto doveroso denunciare agli organi giurisdizionali competenti la condotta di costoro perché, sulla base di un regolare procedimento ed un esame esauriente delle condizioni in cui i medesimi erano chiamati a svolgere la loro opera e delle loro giustificazioni, si potesse emettere un giudizio sicuro e completo sulle loro responsabilità.

Così si è fatto per i generali ROATEA e ROBOTTI, per il Governatore della Dalmazia, BASTIANINI, per i componenti del Tribunale straordinario di Sebenico, Gen. MAGALDI e colonnello SORRENTINO (essendo stato l'altro componente, Pietro CARUSO, fucilato in Roma dove poi esercitava le funzioni di questore, dietro condanna dell'Alta Corte di giustizia).

Parimenti sono stati denunciati dalla Commissione per un regolare giudizio alcuni militari e funzionari civili che nell'esecuzione delle loro incombenze o per iniziativa personale avevano compiuto degli atti che potevano apparire in contrasto ai principi di umanità e al diritto delle genti. Comunque il numero di costoro è sempre esiguo in confronto a quelli accusati dal Governo jugoslavo. Precisamente su circa 800 persone incolpate, solo 33 sono state denunciate per un regolare giudizio.

Anche il Governo albanese, sull'esempio di quello jugoslavo, ha rivolto molteplici gravi accuse di crimini di guerra ai nostri connazionali militari e civili, che hanno prestato servizio in Albania e ne ha chiesto la consegna. Costoro avrebbero anzitutto, secondo quanto afferma, detto Governo, ispirato, organizzato ed eseguito l'aggressione armata del 17 aprile 1939, favorito l'aggressione da parte della Germania nel 6 luglio 1943, ordinato e commesso durante l'occupazione italiana "innumerevoli delitti contro il popolo albanese".

Senonché per quel che riguarda le dette aggressioni, esse, a prescindere da ogni altra considerazione, costituirebbero delle operazioni belliche, determinate da ragioni politiche che i detti militari e funzionari civili residenti in Albania non potevano esimersi dall'eseguire, così quindi non potrebbero farsi rientrare nel novero di quei fatti che l'art. 45 del Trattato di Pace qualifica crimini di guerra.

Quanto poi ai "pretesi innumerevoli delitti di guerra" essi si farebbero consistere in deportazioni, uccisioni, atti di terrore, atrocità commesse ai danni della popolazione civile. Ma l'accusa si

limita ad una enunciazione così vaga e generica, senza l'indicazione di fatti specifici degni di rilievo ed atti a formare oggetto di particolari indagini dirette ad accertare le proprie responsabilità.

Ma poi l'esame della posizione dei vari incolpati, alla quale pure questa Commissione ha voluto addivenire, dimostra che costoro, lungi dal rendersi esecutori o partecipi degli eccessi lamentati dall'accusa, si contennero con quella misura che poteva essere compatibile con le condizioni anomali create dallo stato di guerra, astenendosi anche da quelle rappresaglie che gli innumerevoli atti di atrocità e crimini in genere commessi dagli albanesi contro i nostri avrebbero potuto giustificare.

Il Governo albanese, piuttosto che lanciare delle accuse che si sono manifestate assolutamente infondate, avrebbe dovuto ricordare l'azione oltremodo benefica svolta dall'Italia in quel Paese, specie negli anni che precedettero l'occupazione, ed i grandi benefici ch'esso ne ha risentito nel campo economico, industriale, culturale e morale.

La Grecia riferendosi sempre all'art. 45 del Trattato di Pace, ha chiesto anche essa al Governo italiano la consegna di ventitre persone, fra militari e civili, fra cui l'ex luogotenente in Albania, Francesco IACOMONI, ch'essa accusa di crimini di guerra. Successivamente però nell'aprile del 1948, dichiarava di rinunciare a detta consegna, lasciando alla Magistratura italiana il compito di giudicarle.

Questa Commissione però, nel prendere in esame le accuse mosse da quel Governo (uccisione di cittadini greci, saccheggi, spoliazioni, furti sevizie, maltrattamenti dei detenuti affidati alla custodia delle autorità italiane) ha dovuto constatare che esse dovevano ritenersi, per la massima parte, in contrasto con gli elementi di prova raccolti con diligente indagine dalle nostre Autorità, e quindi infondate. Solo nei riguardi di uno degli incolpati, il generale Gherardo MAGALDI, il cui carattere violento avrebbe potuto giustificare l'accusa di uccisioni e atti di crudeltà da lui commessi o ordinati, ha creduto opportuno di deferirlo ai nostri organi giurisdizionali per compiere una ampia istruttoria ed emettere un giudizio più sicuro sulla natura ed entità dei fatti attribuiti a detto ufficiale e sul concorso o meno di quelle circostanze che valessero a qualificarli come veri crimini di guerra.

Con nota 24 dicembre 1947 l'Ambasciata di Francia comunicava al nostro Governo l'elenco di trenta italiani che si sarebbero resi colpevoli di crimini di guerra durante il periodo di permanenza delle nostre truppe in Corsica (1942-1943), e ne chiedeva la consegna.

Le accuse si facevano consistere in arresti illegali, sequestri di persona, uccisioni, sevizie, maltrattamenti, furti, incendi, sac-

cheggi; accuse sulle quali i tribunali francesi si erano già pronunciati, ma che quel Governo si riservava di sottoporre a nuovo giudizio, dopo la loro consegna. Senonché su tale consegna esso successivamente non insisteva.

Questa Commissione però, a seguito delle indagini diligentemente eseguite, ha dovuto constatare che nella massima parte dei casi l'enunciazione delle accuse, fatta in modo generico, non era confortata da specifici elementi di prova; altre volte esse risultavano prive di fondamento, onde da ritenere che fossero state determinate da erronee informazioni, oppure si riferivano a fatti che, date le circostanze, andavano considerati come semplici operazioni belliche più che come crimini di guerra.

E pertanto concludeva non trovar luogo a formulare contro le persone suddette una dichiarazione di responsabilità per i fatti loro attribuiti.

La Russia, al pari delle altre Potenze alleate ed associate, rimetteva al nostro Governo, nell'ottobre del 1944, una nota con la quale si denunciavano come criminali di guerra un generale, Roberto LERICI, ed altri undici ufficiali, dei quali due non identificati, i quali venivano accusati, in modo però del tutto generico, di arresti arbitrari, torture, uccisione di cittadini sovietici, distruzione di stabilimenti sanitari ed altri eccessi. Senonché, attraverso un accurato esame dei diari storici, delle informazioni assunte e delle testimonianze raccolte, la Commissione si è dovuta convincere che le accuse medesime erano basate su dati di fatto inesatti o insussistenti o, erroneamente, venivano attribuite ai nostri militari mentre dovevano riferirsi a soprusi commessi dalle truppe tedesche; ragione per cui ha concluso ch'esse non avevano alcuna consistenza, tanto più che il Governo russo, benché sollecitato da quello Italiano, non abbia fornito alcun elemento di prova contro i denunciati, ed anzi non ha dimostrato di insistere su di esse.

Infine, l'Ambasciata inglese, con nota del 3 giugno 1948, comunicava al nostro Ministero degli Esteri che il suo Governo chiedeva l'arresto e la sottoposizione a giudizio per parte della Magistratura italiana, di sette cittadini italiani contro i quali, a suo dire, esistevano gravi indizi di colpeabilità per fatti costituenti crimini di guerra. All'uopo rimetteva allo stesso Ministero dei fascicoli contenenti le deposizioni di cittadini italiani e britannici, raccolte dalle Autorità inglesi riguardo ai fatti denunciati.

Senonché questa Commissione, diligentemente vagliato il contenuto dei soli fascicoli, ha dovuto constatare che, se pure i fatti ascritti alle sette persone denunciate costituivano dei veri crimini, gli elementi di prova raccolti si manifestavano spesso inconcludenti, alle volte contraddittori, quasi sempre insufficienti. Solo uno dei denunciati, il Maresciallo Mario MARZUCCHI, risultava effet-

tivamente colpevole di fatti delittuosi, motivo per cui la Commissione riteneva senz'altro di denunciarlo al giudizio del competente magistrato - conclusione, del resto, alla quale veniva anche riguardo agli altri denunziati, per quanto - come si è accennato - gli elementi di prova contro costoro addotti apparissero insufficienti - e ciò allo scopo di dare agio al giudice inquirente, nell'interesse degli stessi accusati, di indagare in modo esauriente sulla loro condotta ed emettere un giudizio pienamente rassicurante.

° °

In complesso questa Commissione d'Inchiesta, a seguito della denuncia degli Stati di cui si è fatto cenno, e qualche volta di propria iniziativa, ha proceduto all'esame del comportamento dei quadri più elevati componenti gli altri comandi delle unità italiane di occupazione nelle varie zone della Jugoslavia, dell'Albania, della Grecia e della Francia, delle divisioni "Messina", "Bergamo", "Venezia", "Sassari", "Isonzo", "Cacciatori delle Alpi", "Lombardia", "Zara", "Re", "Macerata", "Ferrara", "Toro", "Alpi Graie", "Pinerolo", del 1° e 2° Gruppo Alpini Valle, del V° Raggruppamento G.F.A.; dei Carabinieri del Montenegro, del Tribunale Militare di Cettigne e del Tribunale Speciale della Dalmazia; del personale preposto ai campi di concentramento di Arbe e di Larissa, e di 326 tra persone appartenenti alle Forze Armate e funzionari civili che hanno svolto un'attività degna di rilievo in confronto di cittadini degli Stati suddetti, dichiarando solo per 34 di essi la opportunità di sottoporli al giudizio delle competenti magistrature italiane.

IL PRESIDENTE

(Sen. Avv. Luigi GASPAROTTO)

p.c.c.
IL SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE
(Col. Luigi Sormani)